

Ordinanza del Commissario Straordinano N. 24 – 25 NOV. 2015 POMA CAPITALE
SEGRETARIATO DIREZONE CENERALE
25 NOV 2015

Oggetto: Divieto di svolgere in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico, nonché l'attività su suolo pubblico dell'intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per l'accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

<u>Premesso</u>

Che, come è noto, nella Città di Roma insistono complessi archeologici-monumentali di particolare interesse storico, artistico e archeologico;

che, oltre alla conservazione ed integrità dei monumenti predetti, è necessario assicurare le condizioni di decoro e sicurezza dell'ambiente circostante;

che, in particolar modo nelle aree di particolare interesse storico, paesaggistico, architettonico e culturale della Città, si è constatato, negli ultimi tempi, un notevole incremento di nuove attività imprenditoriali, prive di specifiche discipline normative e regolamentari;

che, nel garantire il diritto alla libera iniziativa economica, si deve tener conto di quanto previsto dall'ordinamento Comunitario e Nazionale, contemperando le predette tutele con la conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale di Roma Capitale;

che appare opportuna la libera e sicura fruizione del suo straordinario territorio, dei suoi rioni e quartieri, ciascuno dei quali caratterizzato e riconosciuto per vocazioni turistica, archeologica e culturale;

che, in particolare, il soggiorno nella città di Roma da parte dei numerosi turisti che quotidianamente la frequentano, impone l'agevole circolazione nelle aree turistiche nonché la loro vivibilità per coloro che vi dimorano abitualmente;



Evidenziato

che, tra le attività suindicate, si è diffuso, negli ultimi tempi, un nuovo fenomeno che vede l'utilizzo di velocipedi a tre o più ruote per l'esercizio di attività di trasporto di persone riconducibile a quella di trasporto pubblico non di linea disciplinata dalla L. 21/92;

che il legislatore, con l'art. 13-bis del D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito con modificazioni nella L. 21/2/2014 n. 9, ha aggiunto la lettera b-bis) al comma 2 dell'art. 85 del D.Lgs. 285/92 (di seguito codice della strada);

che con le suindicate modifiche apportate all'art. 85 co. 2 del codice della strada i "velocipedi" sono stati quindi inseriti tra le categorie di veicoli che possono essere destinati ad effettuare trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente;

che la L. 21/92, non disciplina in modo specifico l' attività svolta con velocipedi che, come è noto, sono veicoli che possono essere condotti senza titolo di guida e non sono soggetti ad obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ovvero a revisione periodica obbligatoria;

che l'apparato normativo che disciplina l'attività di trasporto pubblico non di linea, le disposizioni del codice della strada e le leggi complementari che regolano l'attività di trasporto di persone prescrivono, per i conducenti dei veicoli destinati a tale tipologia di attività, il possesso di certificato di abilitazione professionale, per il conseguimento del quale devono essere svolte specifiche verifiche sui requisiti fisici e morali;

che nelle autorizzazioni rilasciate dai Comuni per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico non di linea, nei casi previsti dalla legge, sono comprese certificazioni dalle quali l'Amministrazione che rilascia il titolo è sempre in grado di verificare l'identità dei conducenti medesimi;

che ultima previsione contribuisce a fornire ai fruitori del servizio di trasporto pubblico di persone non di linea, le necessarie garanzie sulla professionalità degli operatori anche in ragione dei requisiti fisici e morali degli stessi;

che per i veicoli destinati al trasporto pubblico sono prescritti particolari tempi e modalità di revisione periodica obbligatoria, a significare la particolare attenzione del legislatore alla tutela, nell'ambito delle disposizioni del codice della strada, di un crescente interesse per la sicurezza della circolazione, ove si tratti di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone;

che la novella introdotta al sopra citato art. 85 del codice della strada non di prevede il rilascio di una targa e di una specifica omologazione, con relativo obbligo di revisione periodica per i velocipedi, come accade per altri veicoli non provvisti di motore, quali ad esempio quelli a trazione animale, disciplinati dagli artt. 67 e 70 dello stesso;

che in riferimento alle previsioni di cui all'art. 85 co. 2 lett. 2-bis) del codice della strada, non è stato peraltro dato seguito all'aggiornamento delle specifiche leggi di settore che regolano il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività;

che detta specialità si esprime anche attraverso manifestazioni tipologicamente diversificate di fruizione dello straordinario territorio, di Roma, soprattutto per quanto attiene l'aspetto storico, archeologico, turistico e culturale nel cui ambito s'innesta anche l'esigenza di servizi di trasporto diversificati;

che a tal riguardo è stato rilevato sul territorio un significativo sviluppo del fenomeno del trasporto pubblico non di linea di persone con l'utilizzo di velocipedi, praticamente concentrato nella zona del



Centro Storico, tale da non garantire più la necessaria tutela sia con riferimento alle norme della circolazione stradale che alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

che in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministero Interno 05/08/2008, in particolare dell'art. 2 lettera d), il fenomeno, nel territorio di Roma Capitale ed in particolare nelle aree cittadine di pregio ha assunto proporzioni tali da creare intralcio alla pubblica viabilità in riferimento agli aspetti di illecita occupazione di suolo pubblico determinata dall'indiscriminato stazionamento del sempre più crescente numero di velocipedi nelle zone centrali e di maggior interesse storico, culturale e turistico, con implicazioni anche in termini di decoro urbano riconducibili anche alle previsioni di cui alla lettera e) del richiamato art. 2 del citato D.M. 05/08/2008, ove si fa riferimento alla turbativa della libera fruizione degli spazi pubblici soprattutto riguardo alle aree ove non è consentito il transito di veicoli a motore in corrispondenza degli accessi alle aree archeologiche ed ai principali siti di interesse storico e turistico;

che dalle suindicate motivazioni si rileva l'inadeguatezza dell'utilizzo dei velocipedi ai fini del trasporto pubblico di persone non di linea in riferimento alle esigenze di tutela che tale attività richiede ed in considerazione delle ricadute negative in termini di sicurezza della circolazione stradale e di sicurezza urbana che tale attività viene a determinare nel tessuto urbano e in particolare nel Centro Storico di Roma Capitale;

che, in relazione a ciò, l'Amministrazione Capitolina ha posto in essere tutte le possibili azioni di prevenzione e contrasto, nonché le misure organizzative necessarie per eliminare le conseguenze degli effetti degenerativi di tale fenomeno;

che, in data 28 marzo 2008, in via del Corso altezza largo san Carlo è stato rilevato un incidente stradale tra un velocipede a quattro ruote tipo "risciò" e un pedone. Il predetto velocipede saliva sul marciapiede dove non era prevista apposita segnaletica per la circolazione dello stesso, investendo il pedone e provocando allo stesso lesioni gravi con conseguente richiesta risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione superiore ai 250.000 euro. L'episodio evidenzia la necessità di disciplinare l'attività in oggetto, in considerazione della peculiarità del contesto urbanistico, storico e culturale di Roma Capitale, nonché dell'altissima presenza di turisti e cittadini nelle vie e piazze del centro storico, che esporrebbe l'Amministrazione al rischio di contenziosi legali.

che, recentemente, personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto in alcuni ambiti territoriali maggiormente interessati dal fenomeno della presenza di soggetti la cui attività è assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico, i quali sono stati sanzionati ai sensi del vigente Codice della Strada e, in data 15 dicembre 2014, segnalati all'Autorità Giudiziaria perché resisi responsabili di violazioni penali di cui agli artt. 416/bis c.p. (associazione a delinquere di tipo mafioso) in concorso tra loro, 640 c.p. (truffa), 629 c.p. (estorsione), 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato), 110 c.p. pena in concorso;

che, inoltre, il Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di atti di indagine, segnalava alla Procura della Repubblica in data 5 novembre 2015 i legali rappresentanti di alcune Cooperative sociali ONLUS per fatti di rilevanza penale di cui al D.Lgs. 81/2008;

Evidenziato altresì

che, l'aumento dei flussi turistici ha comportato un notevole incremento anche delle attività svolte su area pubblica di offerta di intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per l'accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale, spesso svolta con particolare insistenza e petulanza;



che, dietro questo fenomeno insistono organizzazioni di vero e proprio controllo del territorio che arrivano a dividersi il suolo pubblico consentendo (o vietando) il posizionamento del singolo procacciatore a seconda dell'appartenenza a questa o a quella azienda turistica, mettendo in essere comportamenti estorsivi di non trascurabile entità, testimoniati sia da pregresse attività di indagine di polizia giudiziaria, svolta anche da personale della Polizia Locale di Roma Capitale, sia dalle frequenti liti, anche violente che scoppiano tra tali soggetti, culminate sovente in risse con lesioni, danneggiamenti ed altro. A fianco dei singoli procacciatori spesso compaiono, soprattutto ad inizio giornata, soggetti che sembrano avere una funzione di controllo del "rispetto" degli spazi pubblici controllati, quindi, da organizzazioni non certo di pubblica derivazione;

che tale fenomeno, per il numero dei protagonisti, è ormai giunto a livelli incompatibili con la natura e la dimensione dei luoghi, per gli effetti che produce nella fattispecie liti, risse e atteggiamenti invasivi e spesso aggressivi nei confronti dei turisti, nonché a danno delle altre attività commerciali, costituendo, pertanto un forte sintomo di potenziale ed effettiva aggressione al bene sicurezza urbana da tutelare ed un rischio per la pubblica e privata incolumità;

che, con particolare riferimento ad alcune zone del Centro Storico di Roma Capitale, nelle quali si sono registrate le maggiori diffuse criticità, sono stati effettuati numerosi interventi, in coordinamento tra la Polizia Locale di Roma Capitale, i Commissariati di P.S. e i Comandi territoriali della Guardia di Finanza, al fine di garantire l'implementazione dei livelli di controllo del territorio e di contrasto agli effetti negativi del fenomeno;

che il Comitato dei residenti e dei commercianti di via Ottaviano ha rappresentato al Tavolo di osservazione del I Municipio la grave situazione della citata strada, quotidianamente affollata da "procacciatori turistici, che approcciano insistentemente i numerosi turisti, soprattutto in prossimità dell'uscita della Metro A, proponendo pacchetti di offerte ai Musei Vaticani piuttosto che a ristoranti e alberghi della zona, visite guidate e tours della Capitale, creando gravi disagi alle attività commerciali che ne lamentano le ricadute negative sulle vendite, distogliendo i possibili avventori e arrecando disturbo ai residenti;

che attraverso l'applicativo web "lo Segnalo" è stata rappresentata alla Polizia Locale la presenza davanti all'ingresso dei Musei Vaticani di extracomunitari intenti alla vendita di biglietti per l'ingresso ai medesimi musei, da cui è scaturita notizia di reato per immigrazione clandestina;

che il Prefetto di Roma, con nota prot.0200849 del 17 luglio 2015, ha sollecitato "nell'attuale carenza di norme sanzionatorie che possano censurare il comportamento aggressivo dei procacciatori turistici... (Omissis)... l'adozione di un provvedimento specifico sulla scorta di analoghe esperienze attuate con successo in Comuni ad alto impatto turistico";

che, tuttavia, gli effetti negativi del fenomeno dei "procacciatori turistici" sono risultati non adeguatamente contrastabili con gli ordinari strumenti di tutela:

Considerato

che quanto sopra illustrato conferma, ormai, come le problematiche in argomento siano lesive oltre che del decoro della città, anche della sicurezza urbana, in quanto tali comportamenti minano la certezza del rispetto di regole che disciplinano la fruibilità dei luoghi a maggior attrazione turistica e culturale nonché della leale concorrenza commerciale;

che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali, culturali e dei servizi, tradizionalmente incardinate nel contesto di una realtà urbana metropolitana, assumono, nella Città di Roma,



caratteristiche particolari, proprio in ragione di quella specialità storico-territoriale-turistica che la contraddistingue;

che, pertanto, si intende predisporre per gli organi di controllo uno strumento normativo efficace per contrastare i predetti fenomeni, nelle more della definizione, da parte del legislatore, degli aggiornamenti dell'apparato legislativo di settore, necessari a ricondurre le attività in parola in un alveo normativo che consenta di fornire all'utenza le necessarie garanzie in riferimento alla sicurezza della circolazione stradale ed alle amministrazioni locali un'adeguata sorveglianza in relazione alla sicurezza, al decoro urbano e alle relazioni commerciali;

che oltre alle richiamate peculiarità che caratterizzano la Città di Roma, le condizioni che verranno a generarsi in occasione del Giubileo Straordinario annunciato dal Santo Padre per l'anno 2016, che si aprirà il prossimo 8 dicembre 2015, contribuiscono a determinare condizioni di eccezionalità in conseguenza delle quali i fenomeni, se non affrontati per tempo, rischiano di assumere proporzioni tali da generare turbativa alla sicurezza urbana, nelle aree cittadine maggiormente interessate dai flussi turistici connessì all'evento giubilare;

Visto

l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta "... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

il Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada";

la Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale";

la Deliberazione n. 68 dell'Assemblea Capitolina dell'8/9 novembre 2011;

il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale."

il disposto del sopra citato art. 54, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000, a norma del quale i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

che in data 25 novembre 2015 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra citata:



ORDINA

per i motivi evidenziati in premessa, ai fini della tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, nonché del decoro del patrimonio artistico, storico e monumentale, nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza del Colosseo
- Via dei Fori Imperiali
- Via Celio Vibenna
- Via di San Gregorio
- Via Sacra
- Piazza Navona
- Fontana di Trevi
- Scalinata della Trinità dei Monti
- Piazza di Spagna
- Via del Corso
- Piazza della Rotonda
- Piazza del Quirinale
- Via Ottaviano
- Via di Porta Angelica
- Via del Mascherino
- Piazza Risorgimento
- Piazza Venezia
- Piazza di Pietra
- Via del Teatro Marcello
- Basilica di San Giovanni (piazza di Porta San Giovanni; piazza San Giovanni in Laterano)
- Basilica di Santa Maria Maggiore (Piazza S. Maria Maggiore; piazza Esquilino)

Il divieto di svolgere qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico;

ORDINA ALTRESÌ

nelle vie e piazze sopra indicate, per gli ulteriori motivi indicati in premessa ai fini del decoro e della tutela della sicurezza urbana, il divieto di svolgere in forma ambulante e semiambulante l'attività su suolo pubblico dell'intermediazione e promozione di tour turistici e vendita di biglietti per l'accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, così come determinata dalla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 3 del 24-11-2015, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Si applica, altresì, la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24-11-1981, n. 689.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino online, ed ha validità fino al 30 giugno 2016.

La presente ordinanza, in caso di necessità, potrà essere integrata per l'applicazione in altri luoghi che saranno segnalati dal Comandante della Polizia Locale in base alle rilevazioni del fenomeno.



Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nonché ai Municipi interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Commissario Straordinario